



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
EMILIO BARUCCI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
GIANLUCA ROMAGNOLI	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso del 29 gennaio 2026 (preceduto da reclamo nei confronti dell'impresa del 13 novembre 2025) la società ricorrente, tramite procuratore, esponeva di avere stipulato con l'impresa convenuta, in data 31 ottobre 2025, la polizza di tutela legale n. *****, avente decorrenza dalle ore 24:00 del medesimo giorno. Riferiva di aver ricevuto, in data 10 novembre 2025, una richiesta di intervento in conciliazione da parte di un'organizzazione sindacale per conto di una propria dipendente, concernente presunte irregolarità di un rapporto di lavoro che si assumeva intercorso a partire dall'11 febbraio 2025 e di avere, quindi, denunciato il sinistro all'impresa in data 13 novembre 2025, chiedendo l'attivazione della garanzia di Tutela Legale per resistere alle pretese della controparte.

Deduceva che l'impresa aveva negato la copertura, da un lato, richiamando l'applicazione dell'art. 6.1. delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito CGA, e identificando il sinistro con il fatto generatore della controversia, ovvero l'inizio del presunto rapporto di lavoro irregolare che si collocherebbe antecedentemente alla decorrenza della polizza 11 febbraio 2025 e, da altro lato, invocando comunque il periodo di carenza di 90 giorni dalla decorrenza della polizza previsto per le vertenze da inadempimento contrattuale.



La ricorrente contestava la posizione dell'impresa, pur formalmente ancorata al tenore letterale delle CGA, in quanto illegittima e contraria ai principi fondamentali che governano la materia assicurativa, come elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

In particolare, lamentava la nullità della clausola 6.1 delle CGA per violazione della causa in concreto del contratto, in quanto la coincidenza del sinistro con l'inadempimento pregresso svuoterebbe il contratto della sua funzione pratica. Evidenziava che la combinazione della previsione di anteriorità e di quella sul periodo di carenza determinerebbe un palese squilibrio giuridico tra le prestazioni delle parti poiché, a fronte del pagamento di un premio, l'assicurato non riceve copertura per una controversia sorta a tutti gli effetti (con la richiesta formale) durante il periodo di validità del contratto. L'impresa avrebbe altresì violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti, rispettivamente, dagli artt. 183 e 166, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "CAP"). Infine, eccepiva la nullità dell'art. 6.1 delle CGA ai sensi dell'art. 2965 cod. civ. in quanto stabilirebbe una decadenza che rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per l'assicurato.

Con le conclusioni la società ricorrente chiedeva:

- *"in via principale, di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, per violazione della causa in concreto, per squilibrio contrattuale e per contrarietà ai principi di buona fede e trasparenza, della clausola di cui all'art. 6.1 delle CGA della polizza n. *****", nella parte in cui fa decorrere il sinistro dal "fatto illecito o l'inadempimento" anziché dalla richiesta del terzo;*
- *per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo dell'impresa di prestare la copertura assicurativa di Tutela Legale per la vertenza insorta, con ogni conseguenza di legge".*

Con le controdeduzioni l'impresa confermava, innanzitutto, la circostanza che la società ricorrente aveva stipulato la polizza n. ***** in data 31 ottobre 2025 con decorrenza dalle ore 24 del medesimo giorno e aveva successivamente denunciato un sinistro in data 13 novembre 2025, a seguito di una richiesta sindacale ricevuta il 10 novembre 2025, con cui una ex collaboratrice rivendicava presunte irregolarità del rapporto. Riferiva di avere negato la copertura del sinistro denunciato, evidenziando come il fatto generatore della controversia fosse anteriore alla decorrenza della polizza e, in ogni caso, come la richiesta fosse pervenuta durante il periodo di carenza contrattuale di 90 giorni. Rilevava che l'art. 6.1 delle C.G.A. applicabili al rapporto definisce in modo inequivocabile la nozione di sinistro ai fini della copertura, stabilendo che esso si identifica con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento e non con il momento della successiva richiesta risarcitoria. In applicazione di tale clausola, pertanto, il sinistro ai sensi di polizza si sarebbe verificato in data 11 febbraio 2025 e, quindi, in un momento ampiamente antecedente alla decorrenza della copertura assicurativa. In via subordinata, deduceva che comunque sia la richiesta formale della controparte sia la denuncia erano intervenute nel periodo di carenza contrattuale di 90 giorni previsto dal medesimo art. 6.1 per le vertenze derivanti da inadempimento contrattuale, con conseguente inoperatività della copertura.



Con le conclusioni l'impresa chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente contestava le difese dell'impresa, ribadendo e argomentando i motivi di nullità della clausola 6.1 delle CGA esposti con il ricorso. Evidenziava, in particolare, che le previsioni di polizza determinerebbero un vuoto di tutela per tutti i rischi ignoti all'assicurato al momento della stipula, vanificando di fatto la funzione economico-sociale del contratto, giacché il bisogno di tutela legale non diviene attuale e concreto nel momento in cui si verifica un fatto storico potenzialmente idoneo a generare una lite, ma nel momento in cui tale lite viene effettivamente promossa da un terzo tramite una richiesta formale. Rilevava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'estensione della copertura a fatti commessi prima della stipula è da considerarsi valida se, al momento della conclusione del contratto, l'assicurato ignorava l'esistenza di tali fatti o la possibilità che da essi potesse scaturire una richiesta di risarcimento o una vertenza.

Nelle controrepliche l'impresa insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo che la polizza in esame non è assimilabile a una polizza di responsabilità civile *claims made* e che, in ogni caso, la copertura è esclusa in quanto la vertenza si è manifestata ampiamente all'interno del periodo di sospensione della garanzia.

DIRITTO

La controversia tra le parti rimessa alla decisione di questo Arbitro concerne l'operatività di una polizza di tutela legale – sottoscritta dalla società ricorrente – per sostenere le spese legali nell'ambito di un contenzioso lavoristico avviato da una ex dipendente della ricorrente medesima.

La ricorrente, il 13 novembre 2025, aveva denunciato all'impresa un sinistro derivante dalla ricezione, in data 10 novembre 2025, di una lettera di contestazione trasmessa da parte di un sindacato in nome e per conto di un'ex dipendente della medesima società ricorrente. In particolare, nella lettera in questione il sindacato affermava, in sintesi, che il soggetto patrocinato avrebbe iniziato a prestare servizio presso la società ricorrente dall'11 febbraio 2025 senza alcuna regolarizzazione contrattuale e contributiva, e chiedeva pertanto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'11 febbraio 2025, con la regolarizzazione della posizione previdenziale e retributiva della lavoratrice. La società assicurata chiedeva pertanto all'impresa l'attivazione della garanzia di Tutela Legale stipulata il 31 ottobre 2025 per resistere alle pretese della controparte.

Ciò premesso, il Collegio osserva che risulta versata in atti copia della documentazione contrattuale afferente alla polizza oggetto della controversia.

Dalla scheda di polizza può evincersi che la polizza multirischi a protezione dell'attività commerciale è stata emessa il 31 ottobre 2025, con decorrenza dalle ore 24:00 di tale data e con durata annuale; la società ricorrente ha acquistato la Garanzia "*Protezione Legale*", comprendente la copertura per le spese di tutela e stragiudiziale dell'assicurato per le controversie individuali di lavoro promosse nei suoi confronti da prestatori di lavoro subordinato. La ricorrente ha dichiarato nella polizza di avere ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo (documentazione che l'impresa ha depositato in atti).



L'art. 6.1 delle CGA (*"Operatività della Garanza Protezione Legale"*), per quanto rileva ai fini della decisione, prevede che (l'evidenziazione è nel testo contrattuale) *"La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:*

a) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;

(...)

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica: (...)

- in sede civile; con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento; (...)

Qualora il fatto si protragga attraverso più fatti successivi, lo stesso si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato messo in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza".

Quanto ai criteri di interpretazione della clausola in oggetto, il Collegio si attiene al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti lo strumento primario è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (v. Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2025, n. 6444: *"il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c."*; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7606; Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2024, n. 28939; Cass. civ., Sez. II, 20 giugno 2024, n. 17063).

Orbene, in base al tenore letterale della clausola in esame, il momento dell'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui la parte attrice (nel caso di specie, la controparte della ricorrente) sostiene aver avuto inizio l'inadempimento. Dal contenuto del ricorso e della documentazione allegata sembra doversi desumere che tale momento sia da collocarsi in data 11 febbraio 2025 (quando cioè secondo la *"parte attrice"* sarebbe iniziato il presunto rapporto di lavoro irregolare) e, quindi, in un periodo anteriore alla data di decorrenza della polizza (31 ottobre 2025). In altri termini, la polizza stipulata *inter partes* è stata sottoscritta dalla ricorrente in data 31 ottobre 2025, mentre l'inizio dell'inadempimento, posto da *"parte attrice"* (il sindacato nell'interesse della ex-dipendente) a base dell'azione legale per la quale è stata chiesta l'attivazione della polizza per le spese legali, risulta insorto nella data anteriore dell'11 febbraio 2025, con la conseguenza che, ai sensi del citato art. 6.1, la garanzia assicurativa invocata non è operante.

A conferma delle considerazioni di cui sopra il Collegio richiama quella giurisprudenza di merito che, in relazione a clausole – sul momento genetico del sinistro nelle polizze di tutela legale – del tutto simili a quella oggetto del presente ricorso, ha ravvisato il momento di accadimento del sinistro nella data in cui si è verificato il fatto generatore della controversia, secondo il modello contrattuale noto come *loss occurrence*, e non nella data della successiva richiesta risarcitoria: cfr. Trib. Aosta, 30 ottobre 2023, n. 317, secondo cui *" (...)*



ai fini della determinazione del dies a quo dell'insorgenza del sinistro, il contratto di assicurazione per la tutela legale (...) non fa riferimento a eventuali diffide o richieste di risarcimento ricevute dall'assicurato, ma al momento in cui l'assicurato stesso ha iniziato a violare norme di legge o di contratto. In fatto, ciò che rileva ai fini dell'operatività della Polizza [di tutela legale] è la conoscenza (...) di un evento che integri anche solo una presunta violazione"; nonché Trib. Padova, Sez. II, 12 luglio 2018, n. 1513, che ha affermato: "il momento di insorgenza del sinistro non corrisponde al momento in cui la causa viene promossa (...), bensì (...) al 'momento in cui la controparte o l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge o di contratto' intendendosi per tale, il momento in cui si è verificato 'il fatto storico più risalente nel tempo e in qualsiasi modo eccepito'".

In ogni caso, il sinistro per cui è controversia non risulta coperto per effetto dell'ulteriore delimitazione temporale del rischio prevista nella polizza secondo cui, nei casi di inadempimento contrattuale (come nella fattispecie oggetto di decisione), la garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia, ossia trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Nel caso di specie, costituisce circostanza documentalmente provata il mancato decorso del termine suddetto al fine di ritenere operativa la copertura assicurativa, atteso che dal giorno della stipula della polizza, avvenuta il 31 ottobre 2025, al giorno della lettera di contestazione di controparte, in data 10 novembre 2025, non risultano decorsi i 90 giorni previsti dall'art. 6.1 delle CGA

Non pare dubbio, pertanto, che per effetto di una interpretazione letterale dell'art. 6.1 delle CGA, il sinistro oggetto della presente decisione sia escluso dalla copertura di tutela legale e, a ben vedere, la stessa ricorrente non contesta tale interpretazione (cfr. ricorso), quanto piuttosto fa valere una pretesa nullità delle previsioni contrattuali sopra riportate.

La società ricorrente lamenta, innanzitutto, la nullità della clausola in oggetto per presunta violazione della causa in concreto del contratto, in quanto la coincidenza del sinistro con l'inadempimento pregresso svuoterebbe il contratto della sua funzione pratica, posto che l'interesse dell'assicurato che sottoscrive una polizza di Tutela Legale è di garantirsi una copertura per le controversie che si manifestano durante la vigenza contrattuale (sul punto richiama Cass. civ, Sez. un., 24 settembre 2018 n. 22437). L'asserito venir meno della causa concreta del negozio e dello scopo pratico della garanzia sarebbe poi confermato e amplificato dalla previsione contrattuale del c.d. periodo di carenza di 90 giorni.

L'eccezione di nullità della clausola, ad avviso di questo Collegio, è infondata.

Si premette che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente non sono automaticamente trasponibili al caso di specie, posto che concernono polizze configurate secondo il modello c.d. "claims made" (a richiesta fatta), tipico dei contratti di assicurazione della responsabilità civile professionale (e in deroga all'art. 1917, comma 1, cod. civ.) mentre la polizza in esame è di Tutela Legale ed è improntata allo schema c.d. "loss occurrence" (insorgenza del danno) o "act committed" (fatto commesso), per cui il fatto generatore del danno, secondo quanto previsto appunto dalla clausola in esame, deve sorgere nel periodo di vigenza temporale del contratto.



Ciò chiarito, per effetto della previsione di cui all'art. 6.1 delle CGA, la copertura assicurativa risulta delimitata contrattualmente, in particolare sotto il profilo temporale. Si tratta, in altri termini, di clausola che legittimamente riguarda il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che dunque ha la funzione di individuare l'oggetto del contratto e specificare il rischio garantito.

La ricorrente fa valere la nullità/inefficacia dell'art 6.1 delle CGA sotto un ulteriore profilo: l'applicazione congiunta delle previsioni di esclusione della copertura della polizza per l'anteriorità dell'inadempimento e per il c.d. periodo di carenza, escluderebbe di fatto il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore e determinerebbe uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, nel caso di specie fra premio versato e rischio trasferito (sul punto viene richiamata Cass. civ., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 14595).

Tale doglianza non pare meritevole di accoglimento, posto che nel caso di specie non risulta che la menzionata clausola di delimitazione del rischio abbia reso praticamente nullo il rischio garantito a vantaggio dell'assicuratore, né privato di qualunque utilità pratica per l'assicurato la polizza o sprovvisto di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico.

Premesso che il ricorrente dovrebbe articolare la sua censura basata sul rapporto tra rischio e premio con riguardo al complessivo assetto negoziale, e non limitatamente alla parte di clausola oggetto della presente decisione, in ogni caso, in sede civile la polizza di tutela legale in esame opera per tutte le controversie il cui fatto generatore si verifichi successivamente alla decorrenza della polizza e al termine del periodo di carenza.

Non appare condivisibile neppure la tesi della ricorrente secondo cui l'impresa avrebbe violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti, rispettivamente, dagli artt. 183 e 166, comma 2, CAP, giacché gravava sull'assicuratore e sui suoi intermediari l'obbligo di illustrare in modo chiaro ed esauriente una clausola così pregiudizievole, che di fatto vanifica la copertura per un'ampia categoria di rischi, nonché l'obbligo di riportare *“mediante caratteri di particolare evidenza”* le clausole che indicano *“limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente”*.

Nel caso di specie, la previsione dell'art. 6.1 delle CGA che identifica la data del sinistro con il momento in cui ha avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento che origina la vertenza è in sé informata a criteri di chiarezza e trasparenza, tanto più che anche nelle definizioni riportate in epigrafe delle Condizioni Speciali di Garanzia Protezione Legale il sinistro viene definito come *“Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale il fatto dannoso è il fatto che, (...) nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere fatto illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale”*.

Alla luce della clausola sui limiti temporali della copertura assicurativa espressamente pattuita, non trova riscontro in alcun elemento concreto la dedotta mancanza di adeguata informativa precontrattuale sul contenuto della stessa, anche e soprattutto in riferimento alla chiara definizione del sinistro nei termini innanzi specificati, contenuta nelle condizioni generali di contratto.



Quanto al c.d. periodo di carenza, nell'art. 6.1 delle CGA tale specifica limitazione temporale della copertura è marcata con caratteri di particolare evidenza grafica, come richiesto dall'art. 166, comma 2, CAP (*"Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza"*). L'assicuratore-predisponente, il quale in questa sede ha fatto valere la clausola limitativa della garanzia sotto il profilo temporale, ha così fornito la dimostrazione, non soltanto dell'esistenza della clausola nel testo contrattuale, ma anche della sua effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'aderente (sulla *ratio* della "*marcatura in evidenza*" del testo delle clausole ex art. 166, comma 2, CAP, cfr. Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2019, n. 15598, citata nello stesso ricorso).

La ricorrente invoca, infine, la nullità ex art. 2965 cod. civ. dell'art. 6.1 delle CGA (nella parte in cui stabilirebbe una decadenza che rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per l'assicurato), facendo dipendere l'operatività della garanzia non da una richiesta del terzo (quale evento che porta a conoscenza dell'assicurato la necessità di tutela), ma da un fatto storico pregresso, subordinando in tal modo il diritto dell'assicurato a una condizione che non è sotto il suo controllo (viene richiamata, sul punto, Cass., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8894).

Trattasi di doglianza non meritevole di accoglimento posto che, sotto il profilo indicato dalla ricorrente, non è ravvisabile ex art. 2965 cod. civ. alcun termine che costituisca una limitazione all'esercizio di un diritto già acquisito (decadenza). La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente concerne peraltro una fattispecie del tutto differente, ossia la clausola secondo cui l'assicurato può fare denuncia del sinistro nei dodici mesi dalla scadenza del contratto solo se abbia ricevuto in quei termini temporali la richiesta di risarcimento del danno, condizione che appunto dipende esclusivamente dal terzo danneggiato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia diritto alla copertura prevista dalla polizza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA